

Diffusione di polveri e condotta di versamento di cose ex art. 674 cod. pen. (nota a Cass. pen. n. 16286/2009)

✓ Stefano Busoni

La massima

Cassazione penale, sez. III, 17 aprile 2009, n. 16286

Pres. Altieri - Rel. Onorato - Ric. Del Balzo

Inquinamento atmosferico - dispersione di polveri nell'ambiente - integrazione della fattispecie di getto pericoloso di cose ex art. 674 cod. pen. - emissione di fumo - esclusione - versamento di cose - configurabilità

Il fumo si distingue dalla polvere perché è sempre un prodotto della combustione, sicché la polvere, essendo prodotto di frantumazione, ma non di combustione, non può essere ricompresa nella nozione di fumo.

In conclusione, quindi, la diffusione di polveri nell'atmosfera va contestata (ed è stata nella specie contestata) come versamento di cose ai sensi della prima ipotesi dell'articolo 674 cod. pen. e non come emissione di fumo.

Il commento

La diffusione di polveri nell'ambiente

Prima analizzare il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione penale n. 16282/2009, e in particolare la soluzione che questo giudice ha dato alla problematica dell'emissione di polveri in atmosfera, è opportuno, anche per meglio comprendere i temi affrontati nella sentenza commentata, fare un accenno più generale, senza alcuna pretesa di esaustività, di quelli che sono gli aspetti principali che caratterizzano la figura di reato di cui all'articolo 674 cod. pen (1).

Questa norma, inserita originariamente nel codice penale per punire prevalentemente il lancio di oggetti di per sé idonei ad offendere, imbrattare o molestare persone, è oggi molto utilizzata per sanzionare l'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera (2).

Il bene giuridico protetto è costituito dalla incolumità pubblica, la norma infatti mira ad evitare tutti quei comportamenti che possono mettere in pericolo la vita o l'integrità fisica delle persone.

Due sono le condotte sanzionate, mentre unico è l'evento (di pericolo) che si mira a prevenire:

- a) il **gettare** o il **versare**, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose **atte a offendere** o **imbrattare** o **molestare** persone;
- b) il **provocare emissioni** di gas, di vapori o di fumo **idonee ad offendere** o **imbrattare** o **molestare** persone (3).

Note:

✓ Giurista ambientale.

(1) Per una analisi di carattere generale delle principali problematiche inerenti all'applicazione della figura di reato di getto pericoloso di cose in materia di inquinamento atmosferico ed elettromagnetico, vedi il recentissimo intervento di:

- L. Ramacci, *Articolo 674 cod. pen. e inquinamento atmosferico nella giurisprudenza della Cassazione*, in questa *Rivista*, 2009, 7, pag. 620.

(2) Sulle ragioni che hanno determinato un diffuso ricorso dei giudici alla fattispecie di cui all'articolo 674 cod. pen. vedi il contributo di L. Ramacci, *cit.*, pag. 621.

(3) «Le fattispecie sono equivalenti, rimanendo escluso il concorso di reati ove in un unico contesto si attuino più condotte fra quelle indicate», in questo senso:

- A. Mazzola, *Le immissioni*, UTET - Gruppo Wolters Kluwer, 2004, pag. 402 in *Giurisprudenza critica*, collana diretta da Paolo Cendon.

Vedi anche:

- L. Eusebi *Commento all'articolo 674*, in *Commentario breve al codice penale* Crespi Stella Zuccalà, Cedam - Gruppo Wolters Kluwer 2003, «sono (segue)

Secondo una parte della giurisprudenza (4) la condotta di cui al primo comma deve essere necessariamente attiva, mentre quella di cui al secondo comma può essere indifferentemente attiva od omissiva.

Si tratta di un reato di pericolo (5), è sufficiente infatti che le condotte disciplinate dal primo e secondo comma dell'articolo 674 cod. pen. siano idonee a provocare l'evento di offendere, imbrattare o molestare persone.

Uno degli elementi di discriminazione tra il primo e il secondo comma dell'articolo 674 cod. pen. è rappresentato dal fatto che nella fattispecie disciplinata nel secondo capoverso le emissioni devono avvenire nei **casì non consentiti dalla legge** (6) (7).

Per quanto riguarda infine l'elemento soggettivo, trattandosi di reato contravvenzionale, può essere punito tanto a titolo di dolo che di colpa (8).

La sentenza della Cassazione n. 16286/2009

La Corte di Cassazione con questa pronuncia ha affrontato e risolto in via principale tre problematiche inerenti al reato contravvenzionale di getto pericoloso di cose ex articolo 674 cod. pen.:

a) se la condotta di colui che provoca la diffusione di polveri debba essere ricondotta nel primo comma, getto o versamento di cose, ovvero nel secondo comma, emissione di gas, vapori o fumo (9);

Note:

(continua nota 3)

previste due ipotesi di reato: la prima vieta in ogni caso, salva la limitazione di luogo, il getto (solidi) o il versamento (liquidi) di cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone; la seconda vieta le emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare gli stessi effetti, nei soli casi non consentiti dalla legge. Tali ipotesi configurano un unico titolo di reato».

(4) «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674, prima parte, cod. pen., è necessaria una condotta attiva e cioè un cosciente e volontario lancio o versamento delle cose *de loco ad locum*; ne consegue che non integra l'elemento materiale di cui alla norma incriminatrice, una condotta omissiva di apprestamento dei mezzi idonei ad impedire che le cose si riversino da un luogo privato in un luogo di pubblico transito. (Fattispecie in tema di dispersione all'esterno di polveri a causa del prelievo di materiali effettuato da operai, all'interno di uno stabilimento industriale, in concomitanza di fenomeni ventosi)». Corte di Cassazione, sez. VI, 2 ottobre 1985, n. 8449.

In senso conforme:

- Corte di Cassazione, sez. I, 26 gennaio 1995, Di Fabio, nonché;
- Corte di Cassazione, sez. I, 21 novembre 1995, n. 12748.

(5) In dottrina si discute sulla natura del pericolo che caratterizza l'articolo l'art. 674; due sono gli orientamenti che si registrano al riguardo: secondo una parte della dottrina si tratta di un reato di pericolo concreto, diversamente altri autori propendono per la tesi del reato di pericolo presunto.

Sul punto vedi il contributo di

- R. Lottini, *Il Diritto*, enciclopedia del Sole 24 Ore, voce *Getto pericoloso di cose*, pag. 678.

(6) Sul punto sussiste un consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza, le quali distinguono le condotte sanzionate dall'articolo 674 cod. pen. sull'assunto che, mentre per la configurazione dell'ipotesi contemplata

dal primo comma è sufficiente che la condotta di gettare o versare cose sia idonea a offendere, imbrattare o molestare persone; per la configurazione dell'ipotesi contemplata dal secondo comma non è sufficiente che chi provoca emissioni di gas, vapori o fumi ponga in essere una condotta di per sé idonea ad offendere, imbrattare o molestare, essendo altresì necessario che questa condotta sia anche vietata dalla legge.

Tuttavia recentemente una pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845) pronunciatisi in tema di inquinamento elettromagnetico ha esteso in via analogica l'applicazione della clausola «nei casi non consentiti dalla legge» anche alla fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 674 cod. pen. Da ultimo sul punto si è pronunciata anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 16286/2009: «così inquadrata la diffusione in atmosfera di polveri moleste o pericolose nella fattispecie prevista dalla prima parte dell'art. 674 cod. pen., viene escluso ogni rilievo alla clausola «nei casi non consentiti dalla legge» che è propriamente riservata alla emissione di gas, vapori o fumi prevista nella seconda parte della norma.

Non ignora però il collegio che, su questo tema, una recente ed elaborata sentenza di questa stessa sezione (Cass. n. 36845/2008), decidendo in un caso di diffusione di radiazioni elettromagnetiche pericolose per la salute, ha esteso in via analogica l'applicazione della clausola anzidetta anche alla prima fattispecie; con la conseguenza che, quando la diffusione provenga da un'attività economica socialmente utile e, come tale, legislativamente disciplinata, esula il reato se la diffusione è consentita dalla legge, ovvero sia non supera i limiti tabellari previsti dalla legge speciale vigente nella soggetta materia. Ma, anche accogliendo questa estensione analogica in *bonam partem*, indubbiamente dettata da una condivisibile esigenza garantista a favore dell'imputato, il quale non può vedersi condannato per una emissione in atmosfera che la legge speciale consente e valuta come tipicamente non pericolosa, non cambiano nel caso concreto le conseguenze in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato. Infatti, la predetta clausola esclude il reato non per tutte le emissioni provocate dalla attività industriale regolamentata e autorizzata, ma solo per quelle emissioni che sono specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative. Solo queste ultime emissioni si presumono legittime. Non possono presumersi come legittime, invece, le altre emissioni, connesse più o meno direttamente all'attività produttiva regolamentata, che il legislatore non disciplina specificamente o che addirittura considera pericolose perché superiori ai limiti tabellari, o che vuole comunque evitare attraverso misure di prevenzione e di cautela imposte dall'imprenditore» (vedi in questo senso anche Cass. n. 40191/2007; n. 2475/2007).

(7) Per un riepilogo delle posizioni assunte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla esatta interpretazione e portata applicativa della clausola «nei casi non consentiti dalla legge» vedi la lucida esposizione di L. Ramacci, *cit.*, pag. 621-624.

(8) Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. VI, 2 ottobre 1998, Spallanzani) la fattispecie di cui alla prima parte dell'articolo 674 può essere soltanto dolosa. Su questo punto per un approfondimento L. Eusebi art. 674 commentario breve al codice penale *cit.*

(9) Sul punto vedi le posizioni assunte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei giudici di merito:

- Cass. pen., sez. I, 5 marzo 1993, Tacconi, in *Cass. pen.* 1995, 561 (s. m.); in senso contrario:
- Cass. pen., sez. I, 22 settembre 1993, Pasini, in *Cass. pen.* 1995, 56 (s. m.), *Riv. pen.* 1994, 629, *Foro it.*, 1994, II, 638;
- Cass. pen., sez. I, 9 gennaio 1995, n. 3919, Tinarelli, *Cass. pen.* 1996, 1430 (s. m.), *Giust. pen.* 1996, II, 245 (s. m.);
- Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2002, n. 42924, Lorusso, in *Riv. giur. ambiente*, 2003, 1021 (nota di De Pauli), *Cass. pen.* 2003, 3423 (s. m.);
- Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2005, n. 38936, in *Dir. e giust.* 2005, 42, 55, *Riv. giur. ambiente*, 2006, 309 (s. m. con nota di Roccellini).

Per la giurisprudenza di merito si vedano:

- Pretura Taranto, 14 luglio 1982, Spallanzani e altro, in *Arch. pen.*, 1983, 605 (nota), *Riv. pen.*, 1983, 190 (nota), *Giur. merito*, 1983, II, 677 (nota di Riccardo Fuzio), *Giur. merito*, 1984, 411, (nota di Giuseppe Lamanna);
 - Pretura Pietrasanta, 22 luglio 1982, Nutarelli e altro, in *Foro it.*, 1983, II, 101.
- In senso diverso dai due precedenti orientamenti sembra porsi la pronuncia del Tribunale di Taranto, 30 aprile 1984, Spallanzani e altro, in *Giur. it.* 1984, II, 474, (nota), *Riv. pen.*, 1985, 307.

(segue)

- b) se la condotta descritta nel primo comma dell'articolo 674 cod. pen. possa essere compiuta mediante omissione (10);
- c) se l'applicazione della clausola contenuta nel secondo comma dell'articolo 674 cod. pen., «nei casi non consentiti dalla legge», possa essere estesa ad ipotesi che rientrano nel primo comma.

In questo scritto approfondiremo soltanto la prima delle problematiche, in quanto oggetto di un risalente contrasto giurisprudenziale e dottrinale.

Il fatto

La vicenda sulla quale la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi ha riguardato le operazioni di scarico, svoltesi presso il Porto di Reggio Calabria, di clinker (una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione di cemento). Queste operazioni comportavano il trasbordo del materiale dalle navi ai silos della società C., e da questi alle autocisterne per il successivo trasporto.

In alcune occasioni, durante le operazioni di trasbordo, si sono verificate, talvolta anche con fenomeni di notevole rilevanza, fuoriuscite delle sottilissime polveri che costituiscono il clinker.

Questi eventi hanno determinato situazioni di notevole disagio per la popolazione che vive nelle aree circostanti il Porto di Reggio Calabria.

Per questi fatti il legale rappresentante della società C. è stato riconosciuto responsabile della condotta sanzionata dal primo comma dell'articolo 674 cod. pen.

Durante la fase istruttoria è stato infatti accertato che nelle fasi di scarico del clinker non erano state adottate dalla società quelle cautele prescritte dalla legge in quanto considerate idonee ad evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Il primo orientamento giurisprudenziale

Si pone dunque il problema di capire in quale delle due condotte sanzionate dall'articolo 674 cod. pen. trovi spazio la diffusione di polveri.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale e dottrinale (11) la diffusione di polveri rientrerebbe nella prima parte dell'articolo 674 cod. pen.

Non si tratta di una questione di scarso rilievo, in quanto a seconda che la diffusione di polveri venga collocata all'interno del primo piuttosto che del secondo comma, essa sarà sempre punibile, essendo sufficiente che il soggetto attivo del reato, con la diffusione di polveri, determini una situazione idonea ad offendere, imbrattare o molestare persone.

Diversamente la condotta disciplinata nel secondo comma per essere punita non richiede soltanto che le emissioni provocate siano idonee a determinare una situazione

di pericolo, essendo altresì necessario che tale situazione di pericolo non rientri in uno dei casi consentiti dalla legge. Mentre, quindi, la condotta di emissione di gas, vapori o fumo, pur determinando una situazione di pericolo, potrebbe non essere punita in quanto autorizzata da una legge, la diffusione di polveri sarebbe sempre punibile essendo sufficiente che si dimostri idonea a offendere, imbrattare o molestare.

Note:

(continua nota 9)

Tale contrasto è stato rilevato in dottrina da:

- R. Lottini, *Il Diritto*, cit. pag. 679;
- T. Padovani, *Le fonti del diritto italiano codice penale* tomo II Milano 2007, commento all'articolo 674;
- L. Eusebi, *Commentario breve al codice penale* Crespi Stella Zuccalà, Cedam - Gruppo Wolters Kluwer 2003, commento all'articolo 674.

(10) Sul punto sussiste un contrasto giurisprudenziale:

- a) secondo un primo orientamento, per la configurazione del reato così come descritto nella prima parte dell'articolo 674 cod. pen., trattandosi di reato di mera condotta, la condotta posta in essere dal soggetto attivo del reato deve necessariamente essere attiva, in questo senso vedi
- Corte di Cassazione penale, sez. VI, 16 maggio 1985, n. 8449 Spallanzani, in *Cass. pen.*, 1988, 1020 (s. m.), *Giust. pen.*, 1986, II, 513 (s. m.);
 - Corte di Cassazione penale, sez. I, 26 gennaio 1995, n. 3644 Di Fabio, *Cass. pen.* 1996, 1431 (s. m.), *Riv. polizia* 1996, 444 (s. m.);
 - Corte di Cassazione penale, sez. I, 21 novembre 1995, n. 12748 Casarin, in *Cass. pen.*, 1997, 709 (s. m.);
 - Corte di Cassazione penale, sez. III, 7 novembre 2007, n. 6419, *Ced Cass. pen.* 2008, 239058;

b) diversamente altra parte della giurisprudenza ritiene che essendo il reato descritto nel primo comma a forma libera o causale puro, la condotta di versamento o getto di cose può essere indifferentemente attiva o omissiva, in questo senso si è pronunciata.

- Corte di Cassazione penale, sez. I, 9 gennaio 1995, n. 3919 Tinarelli, in *Cass. pen.*, 1996, 1430 (s. m.), *Giust. pen.*, 1996, II, 245 (s. m.);
- Corte di Cassazione, sez. III 12 giugno 2008, n. 32063, *Ced Cassazione*, 2008:

«il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di una condotta omissiva che può essere integrata dalla omessa custodia di animali qualora sia derivato il versamento di deiezioni animali atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (fattispecie nella quale le deiezioni liquide di alcuni cani, lasciati incustoditi dal proprietario sul balcone, si riversavano nell'appartamento sottostante)».

Da ultimo sul quesito si è pronunciata la sentenza della - Corte di Cassazione penale, sez. III, 17 aprile 2009, n. 16286, la quale ha aderito al secondo orientamento giurisprudenziale, affermando che la condotta di getto o versamento di cose può essere indifferentemente attiva od omissiva:

«va condiviso quell'orientamento giurisprudenziale che ha sostenuto una interpretazione estensiva della nozione di versamento, sino a comprendervi la diffusione comunque (cioè in qualunque modo, attivo o passivo) di sostanze liquide o polverose, pericolose per la salute collettiva».

(11) In questo senso si veda:

- Pretura di Taranto, 14 luglio 1982, Spallanzani e altri, in *Giur. merito*, 1983, II, 677, con nota di R. Fuzio, *Giur. merito*, 1984, II, 411, con nota di G. Lamanna;
- Pretura di Pietrasanta, 22 luglio 1982, Nutarelli ed altri, in *Foro it.*, 1983, II, 101, con nota di C. Liberati Sciso;
- Cass. pen., sez. I, 22 settembre 1993, Pasini, in *Foro it.*, 1994, II, 638;
- Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2002, n. 42924, Lorusso, in *Riv. giur. ambiente*, 2003, pag. 1021, con nota di L. De Pauli;
- Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2005, n. 38936, R. e altro, in *Riv. giur. ambiente*, 2006, pag. 309, con nota di Paolo Roccelli;
- V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, UTET, X, 406.

Questo orientamento fonda il proprio convincimento facendo ricorso a due caratteristiche che sarebbero proprie dei gas, dei vapori o del fumo:

- a) si distingue tra sostanze aeriformi, quali i gas, il vapore e il fumo, e sostanze solide, le quali indipendentemente dalle loro concrete dimensioni rientrano nella categoria delle cose (12). Le polveri, quali la sabbia e i residui di minerali, in quanto sostanze solide rientrano nel concetto di cose;
- b) in modo particolare per quanto riguarda il fumo, si è affermato che esso è il prodotto della combustione di una sostanza (13), mentre la polvere semmai rappresenta il prodotto finale di una frantumazione o di un processo di erosione (14).

Parte della dottrina (15) ha criticato sotto più profili questo orientamento giurisprudenziale.

Innanzitutto viene criticata la scelta fatta dai giudici di ricorrere ad un criterio di tipo naturalistico per distinguere le polveri dai gas, dai vapori o dal fumo.

Secondo questa dottrina il giudicante avrebbe dovuto ricorrere, come già aveva fatto in altre occasioni, ad un criterio giuridico (16).

Vengono inoltre criticate le stesse conclusioni scientifiche a cui giunge questa parte della giurisprudenza, affermandosi in senso contrario che le polveri sono più assimilabili al fumo (17) che non alle cose che possono essere gettate o versate.

Il secondo orientamento giurisprudenziale

Un diverso orientamento della giurisprudenza (18) e della dottrina (19), riconduce la diffusione di polveri nella seconda parte dell'articolo 674 cod. pen. che punisce chi provoca emissioni di gas, vapori o fumo.

Secondo questo orientamento, il quale equipara le polveri al fumo, la diffusione di polveri costituisce un'ipotesi di emissione di fumo.

La distinzione fatta dal Tribunale di Taranto

Il Tribunale di Taranto, davanti al quale era sta impugnata la sentenza emessa dalla Pretura di Taranto del 14 luglio 1982 (20), nel riformare tale sentenza distingue tra la diffusione di polveri che provengono da un processo di lavorazione industriale e le polveri che sono originate da altri fenomeni.

Le polveri che sono prodotte da processi di lavorazione e trasformazione di materiali rientrerebbero nella seconda parte dell'articolo 674 cod. pen., dovendo essere assimi-

Note:

(12) Per tutti vedi in questo senso Pretura di Taranto, 14 luglio 1982, Spallanzani ed altri,

«Deve del pari riconoscersi, e tale circostanza assume un particolare rilievo

in considerazione degli ulteriori sviluppi della presente esposizione, che nel concetto di cose, di cui alla prima parte della norma, rientrano, per esclusione, tutte le sostanze non aeriformi, riconducibili cioè alla categoria dei gas, oltre che a quello dei vapori (prodotti della ebollizione di liquidi) e fumi (prodotti della combustione di sostanze infiammabili, come tali ricomprensenti anche quel minuto pulviscolo o fuliggine in questi spesso presenti); tutte le altre sostanze, aventi caratteristiche solide, indipendentemente dalle loro concrete dimensioni (e, quindi, anche quelle di dimensioni modestissime, quali la sabbia e le altre polveri o residui di minerali) rientrano perciò nella categoria delle cose, delle quali è sempre vietato il getto, qualora siano appunto atte a molestare, offendere o imbrattare le persone».

(13) Per tutti in questo senso Pretura di Pietrasanta, 22 luglio 1982, Nutarelli ed altri,

«si osserva che la polvere..... non può essere equiparata in nessun modo ad un gas o a del vapore; e se anche il fumo consiste fra l'altro in particelle solide sospese, il mezzo di sospensione è costituito però dai gas provenienti dalla combustione di una sostanza, onde la polvere sospesa nei gas atmosferici può esservi avvicinata soltanto in via di analogia, non identificata tout court come esige la legge penale».

(14) In questo senso si è espressa la recente sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, 17 aprile 2009, n. 16286, Del Balzo,

«ne deriva che, pur trattandosi sempre di minuscole particelle, il fumo si distingue dalla polvere perché è sempre il prodotto della combustione, sicché la polvere, essendo prodotto di frantumazione, ma non di combustione, non può essere ricompresa nella nozione di fumo».

(15) G. Lamanna, nota a Pretura di Taranto, 14 luglio 1982, Spallanzani e altri, in *Riv. pen.*, 1984, II, 411.

(16) G. Lamanna, *cit.*:

«il criterio distintivo deve essere giuridico e non naturalistico. La giurisprudenza, quando ha ritenuto passibile di furto l'energia elettrica, equiparandola alle cose mobili di cui all'articolo 624 c.p., ha adottato un criterio giuridico e non naturalistico: fisicamente l'energia elettrica non è assimilabile ad un tavolo o ad un'automobile. Non è una sostanza solida, ma pura energia. Essendo, però, al pari delle cose mobili, un bene idoneo a fornire utilità, ossia a soddisfare bisogni ed essendo - sempre al pari delle cose mobili - passibile di impossessamento mediante sottrazione, ecco che, correttamente, la giurisprudenza la ricomprende - mediante uso di un criterio squisitamente giuridico - nella categoria delle cose mobili, ai fini dell'articolo 624 ed in considerazione della sua *ratio* (che è quella di evitare l'impossessamento di cose altrui). Per distinguere, quindi, le cose di cui alla prima parte dell'art. 674, dai fumi, gas e vapori, di cui alla seconda parte dello stesso articolo, occorre - per definire il criterio di distinzione - identificarne la *ratio*».

(17) G. Lamanna, *cit.*:

«I fumi hanno una consistenza diversa dai gas e dai vapori, avendo in sospensione i prodotti della combustione, ossia particelle solide che possono essere di dimensioni e peso spesso superiori a quelli delle polveri. Inoltre i fumi possono depositarsi e stratificarsi e, quindi, imbrattare, al pari delle polveri, mentre vapori e gas possono essere inalati e, quindi, solo offendere o molestare. Anche naturalisticamente, quindi, sembrerebbero le polveri assimilabili più a fumi che non alle cose».

(18) In questo senso si veda Corte di Cassazione penale, sez. I, 5 marzo 1993, Tacconi, in *Cass. pen.*, 1995, 561 (s. m.),

«Ai fini della configurabilità della condotta considerata nella seconda parte dell'art. 674 cod. pen. le polveri, se non possono essere oggetto delle emissioni di gas e di vapori, sono invece sostanze comprese nelle emissioni di fumo che, secondo la nozione lessicale e tecnica del termine, è sospensione di un solido in un gas, prodotto da una combustione e la polvere null'altro è se non materia finemente suddivisa».

(19) Si vedano:

- G. Lamanna, *cit.*;
- F. Giampietro, *Cass. pen.* 1985, 1369.

(20) La sentenza del Pretore di Taranto, *cit.*, ha costituito oggetto di giudizio in appello presso il Tribunale di Taranto, il quale si è pronunciato con sentenza 30 aprile 1984, Spallanzani ed altri, in *Giur.it* 1984, II, 474 con nota di Mario Cicala.

late ai fumi, mentre quelle polveri che si originano da altri fenomeni vanno ricondotte nella prima parte del reato contravvenzionale di getto pericoloso di cose.

La conclusione a cui è giunto il Tribunale di Taranto si fonda essenzialmente su due elementi:

- a) le industrie attraverso i processi di lavorazione o trasformazione della materia provocano una emissione e non il getto di una cosa. In altre parole il legislatore nella seconda parte dell'articolo 674 cod. pen. avrebbe utilizzato il verbo provocare per indicare che le emissioni sono l'effetto indiretto di un'altra attività, quale può essere un processo di lavorazione o trasformazione industriale (21);
- b) l'esatto inquadramento delle polveri all'interno dell'articolo 674 cod. pen. deve avvenire facendo ricorso ad un criterio giuridico e non naturalistico.

Si fa notare infatti che l'articolo 20 della legge n. 615/1966 autorizzava l'emissione di fumi di gas o di polveri qualora ciò fosse avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dalla legislazione in materia (art. 20, legge n. 615/1966 - art. 8, D.P.R. n. 322/1971).

Sarebbe assurdo si afferma che colui che compiendo un'attività di lavorazione e trasformazione, pur osservando i limiti e le prescrizioni stabilite dalla legge, si debba veder punito per getto di cose, quando la sua attività risulta essere autorizzata (22) (23).

La soluzione di Cassazione n. 16286/2009

La Corte di Cassazione con questa pronuncia si inserisce nel dibattito che ruota intorno all'esatto collocamento della diffusione di polveri all'interno del reato di cui all'articolo 674 cod. pen., aderendo a quell'orientamento che

riconduce la diffusione di polveri nella condotta di versare o gettare cose.

In modo particolare la Corte di Cassazione riconduce la diffusione di polveri all'interno della condotta di versare cose, affermando che la parola versare può essere riferita alle materie liquide o solide, queste ultime se ghiaiose, sabbiose o polverose.

La Corte di legittimità basa la propria decisione facendo riferimento alla distinzione tra frantumazione e combustione.

Essa afferma infatti, riprendendo quanto già era stato statuito da alcuni giudici di merito, che i fumi sono il risultato di una combustione, mentre diversamente le polveri costituiscono l'effetto di un processo di frantumazione.

Note:

(21) «È sintomatico che la seconda parte della norma usi il termine provoca emissioni, certamente in antitesi al gettare della prima parte, quasi ad evidenziare non la diffusione primaria e diretta di quelle sostanze, bensì le emissioni derivate da un processo di lavorazione».

(22) «Parrebbe certamente un arbitrio giuridico ritenere che un'azienda che non superi quei limiti tabellari o che operi nei limiti degli impianti di abbattimento così approvati, veda qualificate le immissioni delle sue polveri in cose e, pur nel rispetto degli obblighi normativi a lei imposti, sicura dell'inciso nei casi non consentiti dalla legge che la pone al riparo dall'applicabilità dell'ipotesi di reato prevista dalla seconda parte dell'articolo 674 cod. pen. si veda poi soggiacere alle conseguenze dello stesso reato sol perché taluno si senta offeso, molestato, o imbrattato da quella innegabile attività di molestia e di inquinamento che, tuttavia, il meccanismo della normativa antismog ha ritenuto tollerabile nel consentirle di operare quale stabilimento industriale».

(23) In senso critico verso la decisione del Tribunale di Taranto si sono pronunciati in dottrina:

- M. Cicala, nota di commento a Tribunale Taranto, 30 aprile 1984, Spallanzani e altri, in *Giur. it.* 1984, II, 474
- F. Giampietro sul rapporto tra l'articolo 674 e la normativa antismog, in *Cass. pen.*, 1985, 1367.

Il documento

Cassazione penale, sez. III, 17 aprile 2009, n. 16286

- *Omissis* -

Motivi della decisione

3 - Giova anzitutto precisare la condotta che il giudice di merito ha concretamente accertato e posto a carico dell'imputato come base del giudizio di colpevolezza.

Come già accennato in narrativa (n. 1), il tribunale monocratico ha ritenuto raggiunta la prova che emissioni polverulenti si erano verificate: durante il percorso del clinker dalle navi che approvigionavano la C. ai silos d'immagazzinaggio, e dai silos alle autocisterne che trasportavano la sostanza alle imprese destinatarie; per una fuoruscita dai silos nel giugno 2002, tanto massiccia da provocare l'effetto meteorologico c.d. della «lupa» (fitta nebbia, tipica dello Stretto di Messina); in una determinata occasione, nella notte del 1 settembre 2003, quando lo scarico del clinker dalla nave al silos era avvenuto non attraverso le usuali tubazioni sotterranee, ma attraverso una tubazione esterna, e una flangia di questa tubazione si era staccata provocando la fuoruscita di polveri nell'atmosfera; durante la periodica attività di pulitura dei filtri, che avveniva col metodo dello scuotimento.

Il giudice ha poi attribuito queste emissioni al titolare della C. a titolo di colpa, posto che non aveva adottato le cautele antiinquinamento a lui imposte dalle norme speciali e dalla diligenza professionale durante le varie fasi dell'attività aziendale. Tanto premesso (*omissis*) il D. B. è stato imputato del «reato di cui all'art. 674 cod. pen. perché, nella qualità di legale

rapresentante della C. s.p.a, versava nell'atmosfera del Porto di Reggio Calabria e delle aree circostanti di pubblico transito nonché nelle vicine aree private, le polveri di cemento derivanti dall'attività posta in essere dalla citata società, atte ad imbrattare le civili abitazioni site nella zona adiacente il porto (zona S. Caterina e argine destro Annunziata) e a molestare le persone residenti in detta zona.

(*omissis*) L'unica censura che potrebbe formularsi al riguardo attiene alla contestazione dell'imbrattamento delle civili abitazioni, il quale non ha rilievo penale, giacché la norma incriminatrice prevede come elemento essenziale solo l'imbrattamento, l'offesa o la molestia delle persone, e non già delle cose.

Ma si tratta di censura superflua e non decisiva, perché non incide sulla corretta contestazione degli altri elementi essenziali della fattispecie.

(*omissis*) 4 - Più delicati sono i problemi sollevati nel secondo motivo di ricorso (n. 2.2), che interferiscono più o meno direttamente con la travagliata configurazione giuridica del reato di cui all'art. 674 cod. pen..

Com'è noto, la prima ipotesi prevista dalla norma punisce chiunque getta o versa, in luogo di pubblico transito o in luogo privato di uso comune o di uso altrui, cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone; mentre la seconda ipotesi punisce chiunque provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo atti ad offendere, imbrattare o molestare persone.

Le due ipotesi sono accomunate dallo stesso evento di pericolo (attitudine a offendere, imbrattare o molestare persone), ma si distinguono per la condotta (che nel primo caso si configura come gettare o versare, e nel secondo caso consiste nel provocare emissioni) e per l'oggetto materiale del reato (che nel primo caso può essere qualsiasi cosa e nel secondo caso coincide con gas, vapori o fumi, purché si tratti sempre di cose con attitudine offensiva).

A prima vista sembra che, pur trattandosi sempre di un reato di pericolo, la struttura delle due fattispecie sia diversa, giacché la prima fattispecie può qualificarsi come un reato di mera condotta, mentre la seconda fattispecie si configura come reato di evento a condotta libera, o reato causale puro, in cui l'evento naturalistico (emissione di gas, vapori o fumi) si distingue concettualmente e materialmente dalla condotta che lo provoca (la quale può consistere in qualsiasi azione od omissione). A un esame più approfondito, però, ci si accorge che l'ipotesi del «versamento» è strutturalmente omologa a quella della «emissione», giacché il significato della norma incriminatrice non sarebbe cambiato se il legislatore avesse punito non chiunque «versa», ma chiunque «provoca versamenti» (così come del resto non sarebbe cambiato se invece che punire chiunque «provoca emissioni» avesse punito chiunque «emette»).

In entrambi i casi, insomma, è ravvisabile un evento (versamento, emissione) distinguibile dalla condotta che lo provoca, e questa condotta può essere sia attiva che omissiva.

4.1 - Si pone quindi un primo problema quando, come nel caso di specie, il fatto contestato consiste nella diffusione di polveri nell'atmosfera. I difensori propendono per la sussunzione di questo fatto nella seconda ipotesi tipica, mentre la giurisprudenza di legittimità appare oscillante sul punto. Una pronuncia ormai risalente precisa che «le polveri, se non possono essere oggetto delle emissioni di gas e di vapori, sono invece sostanze comprese nelle emissioni di fumo, che, secondo la nozione lessicale e tecnica del termine, è «sospensione di un solido in un gas, prodotto dalla combustione» e la polvere null'altro è se non «materia finemente suddivisa» (Cass. sez. I, n. 3876 del 5 marzo 1993, Tacconi, mass. 195963). Secondo una sentenza emanata pochi mesi dopo, però, la immissione di polveri nell'atmosfera è compresa nella prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen., giacché «nel concetto di «gettare» o «versare» rientra anche quello di diffondere, comunque, polveri nelle aree circostanti» (Cass. sez. I, n. 447 del 22 settembre 1993, Pasini, mass. 195922). In senso esattamente conforme si è pronunciata anche Cass. sez. III, n. 42924 del 23 ottobre 2002, Lorusso, mass. 223033. Il primo orientamento non può essere condiviso. Nel linguaggio corrente s'intende per «polvere» un «insieme incoerente di particelle molto minute e leggere di terra arida, detriti, sabbia ecc., che, sollevate e trasportate dal vento, si depositano ovunque». S'intende invece per «fumo» il «residuo gassoso della combustione che trascina in sospensione particelle solide in forma di nuvola grigiastra o bianca». Ne deriva che, pur trattandosi sempre di minuscole particelle, il fumo si distingue dalla polvere perché è sempre un prodotto della combustione, sicché la polvere, essendo prodotto di frantumazione, ma non di combustione, non può essere ricompresa nella nozione di fumo. In conclusione, quindi, la diffusione di polveri nell'atmosfera va contestata (ed è stata nella specie contestata) come versamento di cose ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non come emissione di fumo. Secondo un'autorevole e condivisibile dottrina, infatti, se il «gettare» si riferisce al lancio di materie solide, il «versare» concerne le materie liquide o fluide, oppure le materie solide ma ghiaiose, sabbiose o polverose.

4.2 - Si pone a questo punto un secondo e più delicato problema. Secondo i difensori, il versamento di polveri, e in genere il getto o il versamento di cose previsti nella prima ipotesi della norma incriminatrice, in quanto reato di condotta attiva, non sopporta l'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen., secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Infatti, secondo la moderna dottrina penalistica, questa equiparazione della causalità emissiva alla causalità attiva, a carico di tutti coloro che sono detentori di una posizione di garanzia nei confronti del bene penalmente tutelato, è limitato per definizione ai reati di evento, o meglio ai reati causali puri, nei quali cioè il disvalore penale è concentrato nell'evento, essendo invece indifferenti le modalità comportamentali che lo cagionano. Questa perspicua argomentazione difensiva è suggestiva, ma deve essere disattesa. Anzitutto non appare esattamente pertinente alla sentenza impugnata, giacché le omissioni che il giudice di merito ha rimproverato all'imputato, a rigore, vengono in rilievo non tanto in ordine al rapporto di causalità, quanto piuttosto sotto il profilo della colpa. Il versamento di polveri in atmosfera, infatti, non è reato necessariamente doloso, ma può essere imputato anche a titolo di colpa, e questa ovviamente può consistere anche nella omissione di cautele doverose, come quelle che il giudice di merito ha posto a fondamento del giudizio di responsabilità.

In tal senso, il giudice di merito ha correttamente ravvisato un reato a condotta mista, in cui l'evento pericoloso del versamento delle polveri in atmosfera era stato provocato sia da una condotta positiva (lo scarico, il trasporto, lo stoccaggio del clinker) sia da una condotta omissiva (la mancata adozione delle cautele doverose).

Tuttavia, sarebbe artificioso negare che il profilo della colpa interferisce in qualche modo col rapporto causale, sicché è inevitabile focalizzare l'attenzione anche su questo secondo profilo.

Al riguardo, però, è illogico escludere l'applicabilità del principio di causalità omissiva nella fattispecie penale di cui si discute. Quello che la disposizione di cui all'art. 40 cpv. cod. pen. presuppone è soltanto che vi sia un evento che l'imputato ha l'obbligo di evitare; ma questo evento può essere sia di danno, come nell'esempio classico dell'omicidio, sia di pericolo, come appunto nella contravvenzione del versamento di polveri o di altre cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. Il soggetto al quale l'ordinamento attribuisce una posizione di garanzia nei confronti dell'interesse collettivo alla salute e alla incolumità, come il titolare di una impresa potenzialmente pericolosa, deve evitare di mettere a repentaglio quell'interesse, ovverosia ha l'obbligo di evitare ogni evento di pericolo.

Nelle ipotesi in esame, egli ha l'obbligo di evitare il versamento di polveri o l'emissione di gas, vapori e fumi, in quanto pericolosi per la salute pubblica. Su questa base, la disposizione incriminatrice, come integrata dall'art. 40 cpv. cod. pen., mette a suo carico non solo ogni condotta attiva (generalmente dolosa), ma anche ogni condotta omissiva (in genere colposa) che provochi l'evento pericoloso. Quello che conta, infatti, secondo la ratio dell'istituto che la dottrina non ha mancato di mettere in rilievo, è il risultato da evitare, non la condotta, sicché il legislatore si preoccupa di imporre al titolare della posizione di garanzia soltanto un obbligo di risultato, indipendentemente da ogni vincolo di comportamento. In questo senso, il principio di equivalenza tra causalità omissiva e causalità attiva si applica ai reati causali puri, caratterizzati dalla rilevanza dell'evento e dalla indifferenza della condotta.

Orbene, in tale categoria di reati può e deve sussumersi il versamento di polveri in atmosfera, come anche la emissione di vapori, gas e fumi, atti a imbrattare, offendere o molestare persone, trattandosi di contravvenzioni, strutturalmente omologhe, per le quali la norma incriminatrice tende a evitare l'evento pericoloso per la salute pubblica, indipendentemente dalle modalità comportamentali (positive o negative) con cui si realizza il versamento o l'emissione. Il versamento o l'emissione, come eventi di pericolo, sono modificazioni della realtà fenomenica che configurano il secondo elemento del rapporto causale.

(omissis) A rigore, quindi, si deve negare che le due ipotesi contravvenzionali previste nell'art. 674 cod. pen. o le menzionate contravvenzioni di emissioni extratabellari configurino necessariamente reati di condotta attiva.

A ben vedere esse si atteggiavano come reati di evento pericoloso, dove l'evento può essere cagionato da una condotta attiva od omissiva, dolosa o colposa: nel caso della contravvenzione codicistica si tratta di un evento di pericolo concreto, consistente nell'attitudine delle cose o delle emissioni a imbrattare, offendere o molestare le persone, che deve essere concretamente accertata dal giudice;

(omissis) Si deve pertanto concludere che il reato *de quo* nei congrui casi può anche atteggiarsi come reato commissivo mediante omissione (c.d. reato omissivo improprio) ogni qual volta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi (anche) dalla omissione (dolosa o colposa) del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo.

Ovviamente, in tutti i casi suddetti, presupposto indispensabile perché si configuri un reato commissivo mediante omissione è che l'agente sia gravato da un obbligo giuridico di impedire l'evento. E questo presupposto ricorre sia nelle menzionate contravvenzioni previste dalle leggi speciali, sia nella contravvenzione codicistica di cui si discute, giacché - come ha accertato il giudice di merito e come si vedrà meglio appresso - il titolare dell'impresa aveva l'obbligo, imposto dalla legge speciale e dai suoi decreti attuativi, di rispettare norme di cautela, la cui inosservanza ha provocato di fatto la diffusione di polveri pericolose nelle aree circostanti.

4.3 - Per le ragioni su esposte, quindi, va condiviso quell'orientamento giurisprudenziale che ha sostenuto una interpretazione estensiva della nozione di versamento, sino a comprendervi la diffusione «comunque» (cioè in qualunque modo, attivo o passivo) di sostanze liquide o polverose, pericolose per la salute collettiva.

Si iscrivono in tale orientamento Cass. sez. I, n. 447 del 22 settembre 1993, Pasini, mass. 195922, che ha ravvisato il reato *de quo* nella diffusione di polveri causate dalle operazioni di sbarco di farina da una nave; Cass. sez. I, n. 3919 del 9 gennaio 1995, P.M. in proc. Tinarelli e altri, mass. 201594, che ha ritenuto la sussistenza del reato a carico dei responsabili di una ditta esercente la produzione di calcestruzzo che avevano omesso di asfaltare i piazzali di manovra degli autoveicoli, come già imposto da una ordinanza del sindaco; Cass. sez. III, n. 6419 del 7 novembre 2007, Costanza e altri, mass. 239058, che ha ravvisato il reato di cui all'art. 674 cod. pen. nel versamento di reflui maleodoranti causato da un depuratore difettoso, perché privo di vasca di decantazione.

Va invece disatteso l'opposto orientamento, peraltro più risalente nel tempo, che richiede una condotta attiva per la configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., prima parte.

Hanno adottato questa opzione ermeneutica Cass. sez. VI, n. 8449 del 16 maggio 1985, Spallanzani, mass. 170537, che ha escluso il reato in un caso in cui si era verificata la dispersione di polveri in atmosfera a causa del prelievo di materiali effettuato da alcuni operai all'interno di uno stabilimento industriale in concomitanza di fenomeni ventosi; Cass. sez. I, n. 3644 del 26 gennaio 1995, Di Fabio, mass. 201583, che non ha ravvisato il reato per un caso in cui, essendo stata depositata della sabbia in un piazzale privato, quantitativi di detta sostanza erano finiti sulla adiacente strada pubblica a cagione del transito di veicoli e di pedoni fra il detto piazzale e la medesima strada; Cass. sez. I, n. 12748 del 21 novembre 1995, Casarin, mass. 203330, che ha escluso il reato *de quo*, pur ritenendo ipotizzabile quello di collocamento pericoloso di cose previsto dall'art. 675 cod. pen., in

un caso in cui un prodotto liquido trasportato su trattore con cisterna era fuoriuscito sulla sede stradale a causa della corrosione delle paratie del mezzo di trasporto. In alcuni di questi ultimi casi, peraltro, anche adottando l'orientamento precedente, si potrebbe discutere se sussisteva un profilo di colpa o una specifica posizione di garanzia in capo all'imputato.

5 - Così inquadrata la diffusione in atmosfera di polveri moleste o pericolose nella fattispecie prevista dalla prima parte dell'art. 674 cod. pen., viene escluso ogni rilievo alla clausola «nei casi non consentiti dalla legge», che è propriamente riservata alla emissione di gas, vapori o fumi prevista nella seconda parte della norma.

Non ignora però il Collegio che, su questo tema, una recente ed elaborata sentenza di questa stessa sezione, decidendo in un caso di diffusione di radiazioni elettromagnetiche pericolose per la salute, ha esteso in via analogica l'applicazione della clausola anzidetta anche alla prima fattispecie; con la conseguenza che, quando la diffusione provenga da un'attività economica socialmente utile e, come tale, legislativamente disciplinata, esula il reato se la diffusione è consentita dalla legge, ovverosia non supera i limiti tabellari previsti dalla legge speciale vigente nella soggetta materia (Cass. sez. III, n. 36845 del 13 maggio 2008, dep. il 26 settembre 2008, PG. e P.C. in proc. Tucci e altri). Ma, anche accogliendo questa estensione analogica *in bonam partem*, indubbiamente dettata da una condivisibile esigenza garantista a favore dell'imputato, il quale non può vedersi condannato per una emissione in atmosfera che la legge speciale consente e valuta come tipicamente non pericolosa, non cambiano nel caso concreto le conseguenze in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato. Infatti, la predetta clausola esclude il reato non per tutte le emissioni provocate dalla attività industriale regolamentata e autorizzata, ma solo per quelle emissioni che sono specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative. Solo queste ultime emissioni si presumono legittime. Non possono presumersi come legittime, invece, le altre emissioni, connesse più o meno direttamente all'attività produttiva regolamentata, che il legislatore non disciplina specificamente o che addirittura considera pericolose perché superiori ai limiti tabellari, o che vuole comunque evitare attraverso misure di prevenzione e di cautela imposte all'imprenditore. In questo senso si sono pronunciate chiaramente Cass. sez. III, n. 40191 dell'11 ottobre 2007, dep. 30 ottobre 2007, Schembri, mass. 238054, nonché Cass. sez. III, n. 2475 del 9 ottobre 2007, dep. 17 gennaio 2008, Alghisi, mass. 238447. Nel caso di specie, le emissioni di polveri provocate nel corso dell'attività produttiva della società C. a causa di un improprio sistema di scarico, di trasporto e di magazzinaggio del clinker, ovvero a causa di una impropria pulitura periodica dei filtri, o infine per la rottura di una flangia della tubazione non interrata di scarico, non erano certamente «consentite» dalla legge speciale D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ma erano invece «vietate» attraverso regole generali o speciali che imponevano misure di cautela e prevenzione molto rigorose, come quelle previste dal D.M. 12 luglio 1990, che in forza dello stesso D.P.R. n. 203 del 1988, art. 3 ha dettato le linee guida per il contenimento delle emissioni oltre che per la fissazione dei valori limite (v. in particolare i paragrafi 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4). Sotto questo profilo non ha rilievo il D.P.R. 25 luglio 1991 richiamato dai difensori ricorrenti. Questa fonte normativa include tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo anche i «silos per materiali da costruzione, ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale» (n. 18 dell'Allegato 1). Orbene, anche ammesso che lo stabilimento della C. potesse essere inquadrato tra gli impianti ad inquinamento atmosferico poco significativo, ciò avrebbe avuto il solo effetto di esonerare la società dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dello stabilimento (ex art. 2 dello stesso decreto); ma non poteva liberarla dagli obblighi di osservare comunque le menzionate linee guida per il contenimento delle emissioni. Peraltro, in linea di fatto risulta dalla sentenza impugnata che lo stabilimento della C. era regolarmente autorizzato, il che fa pensare che fosse asservito a impianti di produzione industriale, e come tale necessitasse dell'autorizzazione perché non inquadrabile tra gli impianti ad inquinamento atmosferico poco significativo. Quello sopra richiamato era il sottosistema amministrativo di disciplina delle attività produttive di sostanze polverulenti vigente all'epoca dei fatti, che il rappresentante della C. doveva rispettare e che lo costituiva in una posizione di garanzia nei confronti del bene penalmente tutelato. Oggi quel sistema è stato abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 280 ma è stato contestualmente sostituito da altra analogica disciplina che ha confermato gli obblighi di precauzione rilevanti per il caso concreto.

6 - (*omissis*)

7 - Infine, non merita accoglimento neppure l'ultimo motivo di ricorso, relativo alle statuizioni civili (n. 2.5). È pacifico in dottrina che la norma incriminatrice dell'art. 674 cod. pen. abbia carattere costitutivo e non meramente sanzionatorio, giacché contiene un divieto generale di gettare, versare o emettere, indipendentemente da altri divieti specifici previsti dalle leggi speciali o dalla norma di cui all'art. 844 cod.civ.. Solo nei casi in cui venga applicata la causalità omissiva di cui all'art. 40 cpv. cod. pen. è presupposta l'esistenza di doveri specifici imposti in capo al contravventore da altre norme giuridiche. Nel caso di specie - come già osservato - il giudice di merito ha correttamente ravvisato il reato di versamento di polveri contemplato nella prima ipotesi del ripetuto art. 674, e per conseguenza, altrettanto correttamente, ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., comma 2, e art. 538 cod.proc.pen., nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute da queste ultime, a norma dell'art. 541 cod.proc.pen..

8 - (*omissis*)

P.Q.M.
(*Omissis*)